

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA
COMUNE DI TERNO D'ISOLA
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI
RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Chignolo d'Isola nr. del
Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Terno d'Isola nr. 37 del 23.09.2014

Parte Prima

REGOLAMENTO PER IL GESTORE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE

Art. 1 – Il Centro di raccolta rifiuti Intercomunale può essere gestito in proprio dalle Amministrazioni Comunali proprietarie dell'immobile suddetto, oppure può essere dato in gestione a terzi. Il presente regolamento fa parte integrante del capitolato d'appalto per la gestione del Centro raccolta rifiuti Intercomunale.

Art. 2 - Il gestore dovrà provvedere all'apertura ed alla chiusura del centro di raccolta rifiuti Intercomunale in ottemperanza agli orari stabiliti dalle Amministrazioni Comunali.

Il personale dell' Ente gestore è quantificato in 1 (una) unità, salvo diversi accordi con Le Amministrazioni Comunali.

Art. 3 - Potranno accedere al Centro di raccolta rifiuti Intercomunale:

a) le persone fisiche residenti nel Comune di Chignolo d'Isola e di Terno d' Isola iscritte a ruolo e munite dell'apposita tessera magnetica o abilitate tramite la Carta Regione dei Servizi.

b) le persone giuridiche con sede nei comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola iscritte al ruolo limitatamente ai rifiuti urbani ed assimilati,(escluso quindi quelli speciali, pericolosi, ecc. e comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) munite dell'apposita tessera magnetica rilasciata da parte degli uffici comunali competenti .

La tessera magnetica è personale e non cedibile al di fuori del nucleo familiare anagrafico.

L' accesso con automezzi all'interno del Centro di raccolta Intercomunale è in genere consentito ad un numero massimo di 3 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne ravvisassero la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

L'accesso ad autocarri e furgoni sarà differenziato e verrà stabilito con specifico provvedimento.

In caso di momentanea insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato dal gestore potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento al Centro di raccolta rifiuti, rinviando l'utente ad un periodo successivo;

Il personale incaricato potrà altresì impedire, a suo insindacabile giudizio, lo scarico del rifiuto non accuratamente separato da altro rifiuto ovvero non opportunamente ridotto in volume.

Art. 4 – La tessera magnetica

La tessera di cui all'art.3 permetterà l'accesso al Centro di Raccolta e la pesatura del rifiuto conferito, al fine del pagamento del servizio di smaltimento.

Ogni volta che l'utente utilizzerà la tessera magnetica, verranno registrati gli estremi dell'operazione (data, tipologia e peso del rifiuto conferito) nell'apposito sistema informatico gestito dai competenti uffici comunali.

Il documento è personale e non cedibile al di fuori del nucleo familiare anagrafico.

Qualora l'utente dovesse cambiare residenza lasciando liberi i locali occupati o spostare in altro Comune le proprie attività produttive, dovrà riconsegnare al Comune la tessera magnetica. In caso contrario gli verrà addebitato, nella prima fatturazione utile, il costo di riproduzione della stessa.

In caso di smarrimento, l'interessato deve tempestivamente comunicare il fatto alla propria Amministrazione Comunale.

La richiesta di sostituzione del tesserino smarrito e/o deteriorato comporta per l'utente il pagamento del costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Presso il Centro di raccolta rifiuti Intercomunale dovranno essere raccolte le seguenti tipologie di rifiuti urbani :

- carta/cartone;
- vetro;
- metalli;
- contenitori in plastica in P.E. -P.E.T. - P.V.C. - P.P.;
- polistirolo;
- cassette di plastica;
- legno;
- indumenti;
- scarto vegetale (derivante da attività di piccola manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'abitazione dell'utente);
- inerti (conferibili solo da privati derivanti da piccoli interventi edili domestici);
- ingombranti (conferibili smontati per ridurne il volume);
- elettrodomestici;
- pile e batterie;
- farmaci scaduti e/o avariati;
- accumulatori esausti degli autoveicoli;
- prodotti etichettati T e/o F;
- olio minerale esausto;
- olio vegetale esausto;
- lampade a scarica;
- tubi catodici;
- cartucce esauste del toner;
- componenti elettronici.

Il gestore sarà inoltre tenuto a raccogliere altre frazioni qualora vengano indicate dal competente ufficio comunale. Forme, modalità di raccolta, costi/ricavi saranno valutati di comune accordo fra il Comune e l'ente gestore.

Si precisa che i ricavi della vendita dei materiali recuperati sono a favore dell'Ente Gestore mentre i costi di smaltimento e/o recupero sono a carico dell'Amministrazione Comunale

Art. 6 - L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'acquisto e/o al noleggio dei contenitori per la raccolta delle frazioni di cui al precedente articolo. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio provvisorio ed il conferimento dei rifiuti dovranno avere le seguenti caratteristiche :

1. essere dotati di cartelli con scritte ben leggibili riportanti la tipologia di materiale cui i contenitori sono destinati;
2. essere di facile accesso all'utenza con particolare riguardo agli utenti diversamente abili, agli anziani ed alle persone in difficoltà
3. essere di facile accesso per la loro movimentazione e/o svuotamento da parte degli operatori;
4. per ogni tipologia di materiale dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - per la carta: container di 25 mc.;
 - per il vetro : container di 22 mc.;
 - per i metalli :container di 22 mc.;
 - per lo scarto vegetale: container di 22 mc.;
 - per gli ingombranti: container di 22 mc.;
 - per le plastiche e il polistirolo: sacchi in polietilene resistente o altro materiale sintetico di almeno 1 mc. di volume posizionati su strutture metalliche che ne consentono il facile accesso sia all'utenza, per il conferimento, sia agli addetti al servizio di svuotamento/prelievo e sostituzione, nonché container da 22mc.;

-
- per le lattine in alluminio: contenitore/i di colore azzurro e capacità di circa 200 litri;
 - per gli indumenti: sacchi di circa 100 litri in polietilene resistente o altro materiale sintetico, posizionati su portasacchi;
 - per pile e batterie di pile: contenitore rosso o grigio con scritta in campo rosso da 50 litri;
 - per i farmaci: contenitore rosso o grigio con scritta in campo rosso da 100 litri;
 - per gli accumulatori esausti per gli autoveicoli: contenitore di 1mc. in H.D.P.E. a tenuta stagna;
 - per l'olio vegetale esausto : contenitore di 1 mc. in H.D.P.E. a tenuta stagna e relativa vasca di sicurezza di pari capienza;
 - per i prodotti e contenitori etichettati T e/o F; contenitore da 1 mc. in metallo o H.D.P.E. , o comunque adatto a quanto esservi conferito
 - lampade a scarica: contenitore da 1 mc. in metallo o H.D.P.E. o comunque adatto a quanto esservi conferito
 - tubi catodici: contenitore da 1 mc. in metallo o H.D.P.E. o comunque adatto a quanto esservi conferito
 - cartucce esauste di toner: contenitore da 1 mc. in metallo o H.D.P.E. o comunque adatto a quanto esservi conferito
 - componenti elettronici: contenitore da 1 mc. in metallo o H.D.P.E. o comunque adatto a quanto esservi conferito
 - per elettrodomestici: uno spazio recintato per il loro stoccaggio.

Art. 7 - Previo accordo, l'Ente Gestore dovrà provvedere all'acquisto e/o al noleggio delle attrezzature necessarie alla raccolta di :

- carta;
- vetro;
- metalli;
- legno;
- plastiche e polistirolo;
- lattine in alluminio
- indumenti;
- accumulatori esausti degli autoveicoli;
- olio minerale esausto;
- olio vegetale esausto;

Art. 8 - L'Ente Gestore dovrà vigilare il centro di raccolta al fine di :

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nel centro di raccolta e di proprietà del comune e/o del l'ente gestore;

Art. 9 - L'Ente gestore dovrà:

- a) pesare i rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta;
- b) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge e curare la regolare tenuta della documentazione amministrativa necessaria alla gestione del Centro di raccolta rifiuti Intercomunale
- c) redigere una relazione mensile in cui vengano riportati i pesi delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati dalla piattaforma;
- d) provvedere tramite proprio personale alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'area attrezzata (attrezzature, contenitori, locali, recinzione,ecc.) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

Art. 10 - L'Ente gestore dovrà inoltre:

- a) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del presente regolamento;
- b) segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata all'interno del centro di raccolta sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.

Art. 11 - L'Ente gestore è responsabile unico della tutela dei propri dipendenti e risponde dei danni a terzi da questi provocati; deve inoltre corrispondere ai propri dipendenti, i trattamenti economici previsti dalle normative e Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e di fornire i mezzi di protezione individuali idonei allo svolgimento del servizio. L'Ente gestore sarà sempre responsabile nei confronti dei propri dipendenti e si impegna a tenere indenni le Amministrazioni Comunali da ogni onere conseguente.

Art. 12 - Per la sicurezza e la tutela dell'ambiente e dei cittadini, per quanto non espressamente dichiarato in questo articolo in riferimento ai Centri di raccolta rifiuti differenziati, loro strutture, attrezzature e contenitori, valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

In particolare è compito dell'Amministrazione Comunale la stipula di una polizza di copertura dei rischi a terzi e della messa a norma di impianti e strutture in relazione del D.Lgs Legge 81/2008, anche in relazione a specifiche indicazioni dell'Ente gestore.

Parte Seconda

REGOLAMENTO PER GLI UTENTI DELLA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE

Art. 13 - Gli utenti che hanno diritto di accesso al Centro di raccolta rifiuti Intercomunale sono:

a) le persone fisiche residenti nel Comune di Chignolo d'Isola e di Terno d'Isola iscritte a ruolo e munite dell'apposita tessera magnetica oppure da Carta Regionale dei Servizi abilitata dagli uffici comunali preposti.

b) le persone giuridiche con sede nei comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola iscritte al ruolo limitatamente ai rifiuti urbani ed assimilati, (escluso quindi quelli speciali, pericolosi, ecc. e comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) munite dell'apposita tessera magnetica rilasciatoa da parte degli uffici comunali competenti.

Art. 14 - Gli utenti dovranno:

- a) registrarsi all'ingresso con l'apposita tessera magnetica o Carta Regionale dei Servizi di cui all'art.4).
- b) rivolgersi al gestore per ottenere l'autorizzazione allo scarico e per effettuare la selezione del rifiuto per tipologia.
L'utente avrà cura di conferire al centro di raccolta rifiuti già separati, in modo da permettere una facile e sicura movimentazione, senza rischi di sversamenti o di occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati al tipo di rifiuto.
Inoltre i rifiuti in ingresso dovranno essere consegnati ridotti il più possibile in volume (compattando e sminuzzando i materiali) in modo da evitare il rapido riempimento dei contenitori.
- c) effettuare la pesata dei rifiuti 'a pagamento'.
- d) conferire correttamente le singole frazioni, ben differenziate, negli appositi contenitori contrassegnati dai cartelli indicatori. In caso di incertezza dovranno interpellare l'operatore del Centro di raccolta;

-
- e) tenere la massima cura ed attenzione nell'uso dell'impianto messogli a disposizione per evitare danni a persone ed attrezzature esistenti, ivi compresi gli immobili;
 - f) pulire il centro di raccolta da eventuali rifiuti caduti durante le operazioni di conferimento;
 - g) segnalare al personale presente l'insorgere di qualsiasi controversia e attenersi alle disposizioni loro impartite dal suddetto personale;
- Le amministrazioni Comunali si riserveranno tutte le azioni di rivalsa che riterranno opportune per la tutela dei propri diritti contro chiunque, autore o causa di danni a persone o cose;

Art. 15 - Agli utenti viene fatto espresso divieto di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature e contenitori e quant' altro presente nel Centro di raccolta rifiuti Intercomunale di proprietà dei comuni e/o dell'Ente gestore; le Amministrazioni Comunali sono declinate da ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi e/o cose di proprietà dell'utente che dovessero verificarsi durante le operazioni di scarico;
- b) abbandonare alcuna tipologia di rifiuti, indipendentemente dalla quantità, fuori dell'area della Centro di raccolta rifiuti Intercomunale;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di raccolta rifiuti Intercomunale;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) conferire i rifiuti in sacchi neri o in contenitori non trasparenti, e nel caso, tutti i contenitori non trasparenti dovranno essere aperti prima dell'inserimento dei rifiuti nei cassoni destinati alla raccolta;
- f) effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito e/o comunque introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni, presenti nel Centro di raccolta rifiuti Intercomunale;
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se assimilabili agli urbani;
- h) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- h) accedere al Centro di raccolta Intercomunale fuori dagli orari di apertura indicati;
- i) accedere al Centro di raccolta Intercomunale con mezzi di portata superiore a 35 quintali previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16- Gli utenti dovranno mantenere sempre un contegno adeguato al fine di non provocare danno o disagio alcuno agli altri utenti e/o agli operatori presenti nel Centro di raccolta rifiuti Intercomunale. L'accesso ed il conferimento al Centro di raccolta rifiuti Intercomunale da parte degli utenti si regolerà progressivamente secondo l'ordine di arrivo degli stessi. Il transito all'interno del centro di raccolta Intercomunale deve essere effettuato a passo d'uomo. Non è ammesso il sorpasso dei veicoli in movimento e i veicoli devono sostare negli appositi spazi indicati. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di raccolta Intercomunale è in genere consentito ad un numero massimo di 3 utenti contemporaneamente per non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico. Qualora gli operatori del servizio ne

ravvisassero la necessità è loro facoltà di impedire o concedere l'accesso ad un numero di veicoli diverso da quello indicato.

Art. 17 - E' facoltà del sorvegliante accertarsi che gli utenti siano residenti nei Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola.

A tal fine potrà chiedere la presentazione di un documento di identità. In caso di mancata esibizione inviterà l'utente a non scaricare e ad uscire immediatamente dal Centro di raccolta rifiuti Intercomunale.

Art. 18 - L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di raccolta Intercomunale e dell'area prospiciente qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti.

Parte Terza

ONERI ECONOMICI DELL'UTENZA

Art. 19 – Il conferimento al Centro di raccolta rifiuti Intercomunale di rifiuti ammessi, per le seguenti tipologie:

- rifiuti ingombranti;
- rifiuti vegetali;
- legno;
- inerti;
- pitture, vernici e prodotti chimici;

avverrà dietro il pagamento di una tariffa determinata dalla Giunte Comunali, calcolata per coprire le spese di accettazione, raccolta, trasporto e smaltimento finale del rifiuto.

Dette tariffe potranno essere modificate in qualsiasi momento dalle Giunte Comunali per adeguarle ai costi effettivi sostenuti dai Comuni.

Art. 20 – La tariffa è riferita al peso del rifiuto espresso in kg (chilogrammi) o frazione. E' facoltà delle Amministrazioni stabilire criteri di riferimento diversi in rapporto alla natura specifica del rifiuto, alla sua massa o alla destinazione di smaltimento finale.

Art. 21 – Il pagamento della tariffa avverrà tramite addebito in bolletta all'utenza, in aggiunta alla Tariffa rifiuti, delle effettive quantità smaltite dei rifiuti di cui all'art.19.

Art. 22 – Il costo di riproduzione delle tessera magnetica, rubata o mai restituita dall'utenza, verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in concomitanza della fissazione delle tariffe annuali per il conferimento rifiuti al Centro di raccolta di cui all'art.19.

Parte Quarta

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Ogni violazione del presente regolamento sarà sanzionata sulla base dei Regolamenti Comunali e delle Leggi vigenti in materia, l'obbligatoria denuncia all'autorità giudiziaria , qualora il fatto costituisca reato, nonché l'eventuale azione per il risarcimento del danno.

Art. 24 - Eventuali modifiche inerenti la gestione e l'organizzazione del centro di raccolta Intercomunale non contenute nel presente Regolamento potranno essere apportate in via transitoria, in caso di necessità ed urgenza , mediante apposita e motivata ordinanza emanata dal Sindaco del Comune Capofila. Tali modifiche dovranno in ogni caso essere recepite dagli organi consiliari dei Comuni di Chignolo d'Isola e Terno d'Isola mediante modifica del Regolamento stesso.

Art. 25 - Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo in contrasto con lo stesso. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.